

Oggetto: ASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
 - il comma 654 il quale stabilisce che il tributo deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - i commi 651 e 652 secondo cui il comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - il comma 666 in virtù del quale è fatta salva, anche in regime TARI, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cd Addizionale provinciale);
 - il comma 683 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 26, il quale dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 [...].**La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [...]”;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 e smi, sopra richiamati, l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;
- che si ritiene di confermare per l'applicazione del nuovo tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA e del TARES, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21 luglio 2014 e modificato in data 31 marzo 2015 con propria delibera n. 74 e in data odierna;

DATO ATTO dell'affidamento della gestione della Tassa rifiuti (TARI) al gestore del servizio di smaltimento (IREN AMBIENTE SPA) secondo il disciplinare approvato con delibera n. 21 del 9 aprile 2014 ;

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge 27/02/2017, n. 19, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. [] approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si richiama integralmente, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2017;

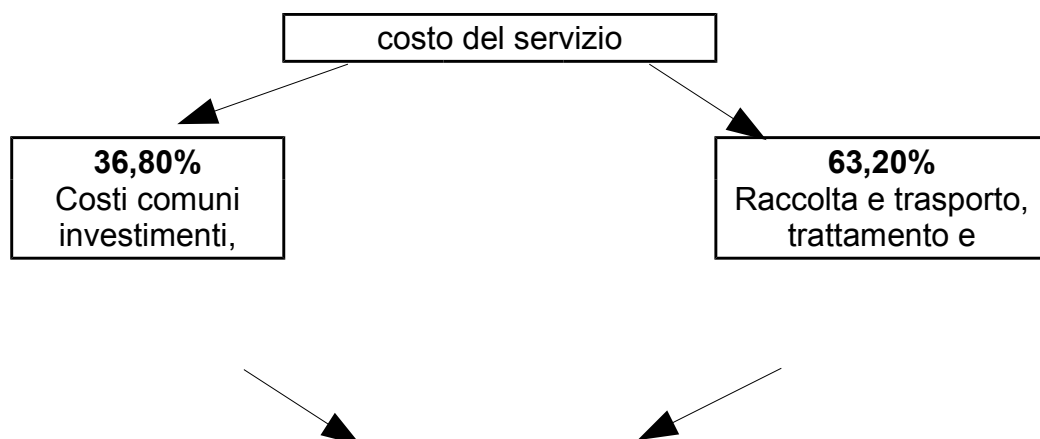
VISTO l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che afferma che la tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;

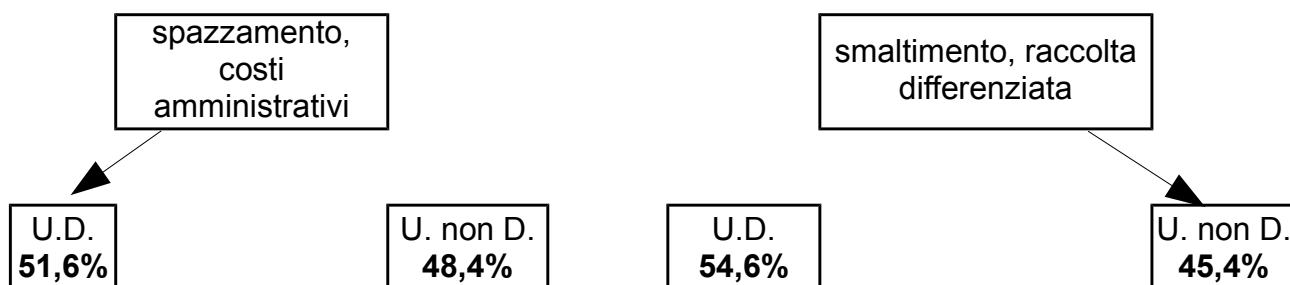
CONSIDERATO che il piano finanziario porta ad un totale di € 3.030.283,33 Iva compresa e al netto del Tributo Ambientale e che il tasso di copertura che si vuole raggiungere è il 100%;

STABILITO:

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4, D.P.R. 158/99);
- che il calcolo della tariffa per le **utenze domestiche** (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto -tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;
- che per le **utenze non domestiche** la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto -tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;

CONSIDERATO che la costruzione della tariffa è avvenuta secondo il seguente approccio:





I dati utilizzati per la determinazione delle tariffe valevoli per l'anno 2017 presi in considerazione sono:

UTENZE DOMESTICHE:

- Numero utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenza di IREN AMBIENTE SPA al 2017 suddivise nelle 6 fasce di utenza (da 1 a 6 o maggiore di 6 componenti).
- Applicazione dei medesimi coefficienti Ka e Kb adottati sin dal primo anno di applicazione della tariffa Tia1.

Si riporta di seguito la tabella delle tariffe suddivisa per n. di componenti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (*)			
	Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Famiglie di 1 componente	0,5045	72,1069
2	Famiglie di 2 componenti	0,5928	122,5818
3	Famiglie di 3 componenti	0,6622	165,8460
4	Famiglie di 4 componenti	0,7189	194,6887
5	Famiglie di 5 componenti	0,7757	216,3208
6	Famiglie di =>6 componenti	0,8198	216,3208

UTENZE NON DOMESTICHE:

- Numero utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenza di IREN AMBIENTE SPA al 2017.
- Superfici assoggettabili alla tariffa per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani suddivise in 22 categorie di utenza.
- Applicazione dei medesimi coefficienti Kc e Kd adottati sin dal primo anno di applicazione della tariffa Tia1.

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vale il regime di privativa.

L'applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le utenze non domestiche al punto 4.3 e 4.4. dell'allegato 1 DPR 158/99 secondo quanto dianzi specificato determinano le tariffe di ogni singola categoria come evidenziato nella tabella che segue:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (*)

	Utenze	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Cat	Descrizione	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7511	1,1416	1,8927
2	Cinematografi e teatri	0,4820	0,7265	1,2085
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6726	1,0170	1,6896
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,9865	1,4965	2,4830
5	Esposizioni, autosaloni	0,8968	1,3782	2,2750
6	Alberghi con ristorante	1,8385	2,7917	4,6302
7	Alberghi senza ristorante	1,2107	1,8431	3,0538
8	Case riposo, collegi e convitti	1,1210	1,7020	2,8230
9	Ospedali e case di cura	1,3228	2,0092	3,3320
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,7040	2,5841	4,2881
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	1,5807	2,3973	3,9780
12	Banchi di mercato beni durevoli	1,6143	2,4368	4,0511
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,4461	2,1877	3,6338
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1547	1,7601	2,9148
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5807	2,3973	3,9780
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	0,9193	1,7186	2,6379
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	5,4371	8,2567	13,6938
18	Bar, caffè, pasticceria	4,4393	6,7333	11,1726
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	4,1927	6,3555	10,5482
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	3,0717	4,6597	7,7314
21	Banchi di mercato generi alimentari	5,8406	8,8711	14,7117
22	Discoteche, night club	2,1412	3,2545	5,3957
	(*) Valori indicati al netto dell'Addizionale Provinciale (5 %)			

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta

- giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
 - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
 - il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Tributi favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria;

D E L I B E R A

1. di approvare le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2017 così come specificato in narrativa secondo gli schemi allegati (allegati A e B);
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 1° gennaio 2017;
3. di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'